



## COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

---

### DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 60 del 15-07-2020

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA IMU - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **Luglio** alle ore **12:45**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale,

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIUSEPPE RANIERI

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 Novembre 2019 con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA SIMONA TANZI .

#### **Su proposta del Responsabile del Settore VII**

#### **ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni IMU;

**Visto** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote TASI;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Settore Entrate sulla base degli imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 %;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 %;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 %;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %;

- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 %;
- 6) fabbricati concessi in uso gratuito dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado) che li utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 0,66 %;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %.
- 8) terreni agricoli (esenzione prevista lettera h) comma 1 dell'art. 7 D.Lgs. n.504/92)

**Visto** il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs.N. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2020;

**Visto** l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale si dispone il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Imposta IMU approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 21/05/2020, esecutiva a norma di legge;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

#### **PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

**A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:**

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 %;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari 0 %;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 %;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 %;
- 6) fabbricati concessi in uso gratuito dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado) che li utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 0,66 %;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %.

**B) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, ha effetto dal 1° gennaio 2020.**

**C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020,nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.**

#### **II Commissario Straordinario**

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 2019

#### **Assunti i poteri del Consiglio Comunale**

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Ritenuto di dover deliberare in merito alla proposta sopra trascritta;

**delibera**

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Valutati inoltre i motivi di urgenza

**delibera**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE Settore VII:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore VII sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 14-05-2020

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. CESARE GIZZI

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 19-05-2020

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. ALDO ZOMPARELLI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
DOTT. GIUSEPPE RANIERI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000);

per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

---